

COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

ORIGINALE

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 44 Del 21-12-2021

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ALLA SOCIETA' VALPE AMBIENTE SRL E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

Oggi ventuno dicembre duemilaventuno , considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, il Consiglio Comunale si è riunita in videoconferenza in attuazione alle *"Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza a causa dell'emergenza coronavirus Covid-19 in attuazione del decreto legge 16 marzo 2020 n. 18"* approvate con il decreto sindacale del 9 aprile 2020 n. 2 e modificate con decreto sindacale del 12 marzo 2021 n.3, con la presenza dei componenti che seguono:

Luca Strappazon	Presente
Enrico Facchinato	Presente
Emanuela Moggia	Presente
Oscar Dall'Agnol	Assente
Dino Gasperin	Assente
Luigino Coin	Presente
Renato Turra	Presente
Gianni Luca De Marchi	Presente
Ruben De Rocco	Presente
Arianna Brandalise	Assente
Giancarla Battistel	Presente

Presenti n. 8.

Presiede Luca Strappazon, Sindaco.

Partecipa Francesco Pucci, segretario comunale.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è costituita in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopraindicato.

UDITI i seguenti interventi:

Sindaco. Introduce la proposta di deliberazione.

Segretario comunale. Illustra la proposta di deliberazione.

Facchinato Enrico. Illustra l'emendamento con il quale propone di aggiungere al dispositivo della proposta di deliberazione n. 52/2021 il seguente punto:

" 1bis) di dare atto che la quota sociale di Valpe Ambiente sottoscritta dal Comune di Arsie' è pari al 3,283%."

Messo ai voti l'emendamento sopraspecificato, il consiglio comunale con voti palesi favorevoli unanimi delibera di approvarlo.


Dopodiché messa ai voti la proposta di deliberazione n.52 del 15-12-2021 ad oggetto "AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ALLA SOCIETA' VALPE AMBIENTE SRL E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO." come sopra emendata, il consiglio comunale delibera di approvarla con voti palesi favorevoli unanimi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Luca Strappazon

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Pucci

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

Ufficio: TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.52 DEL 15-12-2021

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ALLA SOCIETA' VALPE AMBIENTE SRL E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 prevede espressamente che "la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali" e il successivo art. 202 disciplina l'"affidamento del servizio" di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la legge regionale n. 52/2012 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" ha previsto, all'art. 3, la costituzione di dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale, infraprovinciale e interprovinciale;
- ai sensi della citata legge regionale n. 52/2012, tali bacini esercitano in forma associata le proprie funzioni attraverso i consigli di bacino;
- la Giunta Regionale, con DGRV n. 13/2014, ha identificato 12 bacini territoriali, tra cui il Consiglio di Bacino Dolomiti, corrispondente alla Provincia di Belluno;
- il Consiglio di Bacino Dolomiti è stato istituito il 28.06.2016 con la sottoscrizione di un'apposita convenzione- statuto da parte di tutti i Comuni della Provincia di Belluno, con la nomina dei suoi organi di gestione. Con deliberazione n. 4 del 28.03.2017 il Consiglio di Bacino ha approvato le linee di indirizzo per la gestione transitoria del servizio da parte dei Comuni, prima dell'affidamento dello stesso in forma associata, con le quali, tra l'altro, raccomanda ai Comuni:
 - o di gestire il servizio attualmente in corso in economia, ovvero in house, oppure tramite gli esistenti contratti in essere sino alla loro naturale scadenza, fatto salvo la validità di eventuali clausole di risoluzione anticipata dei contratti al termine del periodo transitorio;

- o alla scadenza dei servizi, al fine di armonizzare le singole gestioni rispetto agli obiettivi dell'Ambito Ottimale, di valutare la confluenza, ove possibile, in società in house già esistenti entro l'ambito.
- con deliberazione n. 3 del 19.06.2020 l'Assemblea del Consiglio di Bacino ha confermato, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella Deliberazione assembleare di indirizzo n. 17 del 17.12.2019, ovvero il perseguimento di una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con ipotesi di affidamento "in house providing" da parte del Consiglio di Bacino, secondo i presupposti e le modalità assentite dalla normativa vigente:
 - o superando le attuali gestioni pubbliche in economia;
 - o concludendo le gestioni attualmente affidate ovvero appaltate a terzi;
 - o consolidando gli attuali affidamenti "in house providing" in una nuova logica di bacino unico, il tutto con le necessarie tutele e salvaguardie.
- con deliberazione n. 9 del 10.09.2020 l'Assemblea di Bacino ha dato indirizzo al Comitato di Bacino, in via preliminare, di voler approfondire la possibilità di identificare il soggetto candidato all'affidamento "in house providing" per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino "Dolomiti" quale espressione unitaria del territorio, in quanto integrazione/agggregazione degli attuali soggetti pubblici oggi operanti nel Bacino (Bellunum s.r.l., Ecomont s.r.l., Ponte Servizi s.r.l., Valpe Ambiente s.r.l., La Dolomiti Ambiente S.p.A.), che hanno già manifestato formalmente l'interesse ad un percorso di convergenza per un affidamento unitario. L'assemblea ha subordinato comunque, secondo gli indirizzi già espressi nelle delibere del 17.12.2019 e 19.06.2020, l'eventuale identificazione alla capacità di tale soggetto di poter rappresentare l'espressione gestionale unitaria del servizio sul territorio:
 - o degli attuali gestori "in house providing", nella veste di soci subentrati alla Provincia di Belluno nel controllo della società;
 - o delle attuali gestioni in economia in essi opportunamente confluite, senza soluzione di continuità, con tutte le necessarie tutele e salvaguardie del caso;
 - o delle altre realtà territoriali oggi con gestioni dirette non in economia o con affidamento esterno, anch'esse chiamate a confluire, nelle modalità più idonee ad assicurare le caratteristiche dell'"in house providing", con possibilità di attribuzione degli assetti tecnici di proprietà pubblica, e con decorrenza dell'affidamento operativo al termine naturale dei rispettivi appalti esistenti con terzi e ancora con tutte le necessarie tutele e salvaguardie del caso;
 - o della società impiantistica provinciale, di cui sia prevista l'acquisizione delle quote dalla Provincia di Belluno, e così ricomprendere tutta l'impiantistica pubblica oggi presente sul territorio, nonché di poter ottemperare a tutti i prerequisiti e requisiti di carattere oggettivo, propri degli affidamenti "in house providing" ai sensi della normativa vigente.
- il Consiglio di Bacino Dolomiti, come indicato nel suo documento di programmazione, è ancora in una fase di transizione e pertanto l'organizzazione della gestione del servizio RSU risulta ancora in capo ai singoli Comuni;
- il Consiglio di Bacino Dolomiti, con propria deliberazione n. 15 del 08.11.2021 ha affermato che, in questa fase, le amministrazioni comunali, in quanto ente

territorialmente competente all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, ove necessario in ragione della scadenza degli affidamenti in corso, assumono nella propria autonomia tutti gli atti necessari alla garanzia del servizio conformemente alle previsioni normative vigenti, fatta salva la clausola espressa di immediata decadenza contrattuale al momento stesso della decorrenza dell'affidamento da parte del Consiglio di Bacino.

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.06.2021, con la quale, in applicazione dei richiamati indirizzi del Consiglio di Bacino Dolomiti, è stato stabilito di aderire alla società Valpe Ambiente Srl in qualità di socio.

RILEVATO che con tale deliberazione, tra l'altro, sono stati esplicitati gli oneri di motivazione analitica contemplati dal Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

DATO ATTO CHE:

- in esecuzione della sopra richiamata deliberazione, con nota del 09.08.2021, il Comune ha comunicato a Valpe Ambiente la propria volontà a partecipare all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea dei Soci di Valpe Ambiente Srl con delibera del 30 luglio 2021 e di voler sottoscrivere la quota di capitale ad esso riservata;
- il Comune ha quindi sottoscritto una quota di capitale sociale di Valpe Ambiente Srl per un importo di € 3.242,24, pari al 3,283% del capitale sociale ad oggi sottoscritto;
- in data 02.09.2021 il Sindaco sottoscriveva, con gli altri Enti soci di Valpe Ambiente, la Convenzione per l'esercizio del controllo analogo su Valpe Ambiente.

CONSIDERATO CHE:

- attualmente la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti è in capo al R.T.I. formata dalle Società S.N.U.A. S.r.l. e SAV.NO. S.r.l.;
- il contratto in essere, già in regime di proroga, è in scadenza al 31.12.2021;
- il Comune si trova quindi a dover garantire il servizio per il periodo che intercorre tra la scadenza dell'attuale affidamento e il futuro affidamento unitario a cura del Consiglio di Bacino Dolomiti;
- Valpe Ambiente Srl, società partecipata da questa Amministrazione, ad oggi svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti, con il sistema di raccolta porta a porta spinto, nel Comune di Sedico e nell'Unione Montana Agordina.

DATO ATTO che sono stati avviati approfondimenti tecnici ed amministrativi che hanno coinvolto anche altre amministrazioni pubbliche nella Provincia di Belluno finalizzati ad esplorare la fattibilità di una cooperazione di diritto pubblico (art. 15 L. 241/1990 e art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016) idonea a supportare l'applicazione nei nuovi territori del modello di servizio.

VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2012 n. 221, il quale prevede, al comma 20 dell'art. 34, che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli*

operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

DATO ATTO che si è provveduto a condurre l'istruttoria prevista dall'art. 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012, comparando, sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, l'opzione della gestione del servizio in house a mezzo di Valpe Ambiente Srl.

VISTA la "Relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge numero 179 del 18 ottobre 2012 e dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016", che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub. A).

EVIDENZIATO CHE, da tale istruttoria, l'affidamento del servizio a mezzo della società in house Valpe Ambiente Srl è risultata l'opzione gestionale più opportuna, sia sotto il profilo qualitativo che economico anche considerata la assoluta necessità di continuare ad assicurare in modo adeguato il servizio di gestione dei rifiuti urbani non essendo, di fatto, ancora attuata od attuabile entro il 31 dicembre 2021, la gestione unitaria del servizio a livello di Consiglio di bacino ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 3 della L. R. n. 52/2012.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/23/UE, ammette l'affidamento diretto in house providing quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, un'amministrazione esercita un controllo analogo su una persona giuridica qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

- secondo quanto previsto all'art. 5, comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

VISTO inoltre l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del D.Lgs. 50/2016, che prevede quanto segue:

"1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162".

ATTESO CHE le Linee guida n. 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera numero 235 del

15.02.2017 e aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 951 del 20.09.2017, disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo. In particolare l'articolo 4, punto 4.3, prevede che *"Nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione"*.

VISTO l'allegato schema di Contratto di Servizio (Allegato sub. B).

VISTO l'allegato "Progetto tecnico ed economico per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Arsiè" presentato da Valpe Ambiente in data 11.12.2021 prot. n. 9725 (Allegato sub. C).

PROPONE


- 1) di dichiarare le premesse parte integrante del dispositivo della presente proposta;
- 2) di approvare la relazione tecnica - economica di cui alla premessa ed allegata al presente atto (Allegato sub A) a costituirne parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 21 del D.L. n. 179/2012;
- 3) di dare atto che, in base alla sopra menzionata relazione tecnica - economica, è dimostrata l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo di Valpe Ambiente Srl ed è stata ribadita la conformità al diritto comunitario e nazionale;
- 4) di approvare il modello di gestione in house providing del servizio del servizio di igiene ambientale;
- 5) di approvare l'allegato schema di contratto di servizio da stipulare mediante atto pubblico amministrativo (Allegato sub. B);
- 6) di approvare il "Progetto tecnico ed economico per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Arsiè" presentato da Valpe Ambiente in data 11.12.2021 prot. n. 9725 (Allegato sub. C);
- 7) di autorizzare il Responsabile del servizio tecnico a sottoscrivere il contratto di servizio dando atto fin d'ora che potranno esservi apportate lievi e non sostanziali modifiche;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento e gli atti connessi all'affidamento, in adempimento al disposto di cui al comma 3 dell'art.192 del D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune;
- 9) di dare mandato al Responsabile del servizio tecnico di procedere agli adempimenti susseguenti, tra cui l'istanza di iscrizione all'elenco delle

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all'art. 192 d.lgs.
n. 50/2016;

Il Sindaco
Luca Strappazon

II SINDACO
Luca Strappazon

Documento informatico firmato digitalmente.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA


Artt. 49 e 147-bis, comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n.267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione di giunta comunale del 15-12-2021 n.52 ad oggetto: "AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ALLA SOCIETA' VALPE AMBIENTE SRL E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.", si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Il Responsabile del servizio
Roberto Smaniotto

Arsiè, 16-12-2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs 07/03/2005, n.82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Artt. 49 e 147-bis, comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n.267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione di giunta comunale del 15-12-2021 n.52 ad oggetto: "AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ALLA SOCIETA' VALPE AMBIENTE SRL E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.", si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità contabile e in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Il Responsabile del servizio
Mauro Plozner

Arsiè, 16-12-2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs 07/03/2005, n.82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
